Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

Tribunale di Cosenza

- Sezione Fallimentare -	
* * *	
Relazione particolareggiata, <i>ex</i> art. 9 comma 3- <i>bis</i> , L. n.° 3/2012, del	
professionista incaricato in ordine alla proposta di Accordo di ristrutturazione dei	
debiti formulata dalla Sig.ra Ammirata Assunta Liguori, con conseguente	
attestazione di fattibilità <i>ex</i> art. 9, comma 2, L. n.° 3/2012.	
* * *	
Organismo di Composizione Crisi (O.C.C.) - Camera di Commercio I. A. A. di Cosenza.	
Professionista nominato: Avv.to Alessandro Sena.	
I. Premessa.	
Il sottoscritto Avv.to A. Sena, cod. fisc.: SNELSN73L19D086N, del Foro di	
Castrovillari (CS), con Studio in Corigliano - Rossano (CS), 87064, Via Fontanelle, snc,	
Palazzo Cofone, giusta Determinazione Dirigenziale, è stato nominato dall'Organismo per	
la Composizione della Crisi (O.C.C.) della Camera di Commercio I. A. A. di Cosenza,	
quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da	
sovraindebitamento richiesta dalla Sig.ra Ammirata Assunta Liguori, la quale risulta essere	
nata a Bisignano (CS), il 15/08/1953 e residente in Torano Castello (CS), 87010, Via dei	
Mille, n.º 72, cod. fisc.: LGRMRT53M55A887X, stato civile vedova, di seguito parte	
ricorrente/debitrice.	
La ricorrente/debitrice è assistita nelle fasi del presente istituto dall'Avv.to Alessandro	
Amoroso, cod. fisc.: MRSLSN76A21D086G, del Foro di Cosenza, con Studio in Cosenza,	
87100, Viale della Repubblica, n.° 154.	

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Sig.ra A. A. Liguori Relazione del professionista incaricato Studio Legale Sena Via Fontanelle, snc, Palazzo Cofone, 87064, Corigliano - Rossano (CS) tel. 0983/883312 e cell. 329/2023407 p.e.o.: ale.sena@tiscali.it, p.e.c.: avv.alessandrosena@pec.it

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive

prescritte dall'art. 15 della legge n.° 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per	
l'espletamento dell'incarico;	
b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;	
c) che non ha mai ricevuto, né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in	
nome e per conto della parte ricorrente/debitrice interessata all'Accordo.	
Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n.º 3/2012 e	
successive modifiche, ovvero la ricorrente/debitrice:	
I. risulta versare in uno stato di sovraindebitamento, così per come previsto dall'art. 6,	
comma 2, lett. a) della citata legge. Pertanto, alla data della presente relazione la	
ricorrente/debitrice si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le	
obbligazioni assunte e il patrimonio posseduto e prontamente liquidabile per farvi	
fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie	
obbligazioni";	
II. è consapevole di avere assunto, volontariamente ed impiegando la normale diligenza,	
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad alcuna attività imprenditoriale e/o	
professionale;	
III. non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della	
legge n.° 3/2012;	
IV. non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge n.º	
3/2012 (accordo o liquidazione);	
V. non ha subito per cause a lei imputabile provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis,	
legge n.° 3/2012.	
La proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti, così per come formulata dalla	
ricorrente/debitrice è corredata dai seguenti atti:	
I. piano di riparto;	

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

The state of the s	
2. elenchi/documenti <i>ex</i> art. 9, commi 2 e 3, legge n.° 3/2012:	
a) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;	
b) elenco di tutti i beni;	
c) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;	
d) elenco delle spese correnti;	
3. stato di famiglia;	
4. redditi percepiti negli ultimi 3 anni;	
5. mod. ISEE;	
6. certificazione sanitaria;	
7. estratto Agenzia Entrate e Riscossione (dettaglio posizioni debitorie);	
8. stima del patrimonio immobiliare;	
9. atto notorio nudo proprietario.	

Per far meglio comprendere a chi legge la presente relazione è necessario fare un breve	
passaggio sullo svolgimento delle operazioni peritali e sull'esame della documentazione	
acquisita.	
L'inizio delle operazioni peritali veniva fissato dallo scrivente professionista nominato	
presso la Camera di Commercio I. A. A. di Cosenza in data 31/05/2018, ore 11.30, ed in	
quella sede il sottoscritto richiedeva alla ricorrente/debitrice la consegna dei seguenti	
documenti:	
Proposta ai sensi dell'art.7, comma 1-bis, legge n.° 3/2012 con piano di riparto e rata	
tra i creditori.	
La proposta sopra elencata con tutta la documentazione suddetta veniva consegnata allo	
scrivente professionista incaricato dalla parte ricorrente/debitrice durante la riunione del	
07/06/2018 presso lo studio dello stesso scrivente professionista nominato.	
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Sig ra A. A. Liguori	

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

Le operazioni peritali si concludevano in data 12/06/2018 presso lo studio del medesimo	
professionista incaricato con la consegna dell'elaborato peritale a parte ricorrente/debitrice	
e successivo deposito dello stesso elaborato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale	
competente.	
* * *	
Alla luce di quanto sopra esposto e a completamento di ogni adempimento richiesto dalla	
legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli	
articoli 8 e 9 della medesima disposizione legislativa, lo scrivente professionista nominato è	
chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e, dunque, riferire oltre ai	
presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui	
seguenti temi:	
a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla	
ricorrente/debitrice nell'assumere volontariamente le obbligazioni;	
b) esposizione delle ragioni dell'incapacità della ricorrente/debitrice di adempiere alle	
obbligazioni assunte;	
c) resoconto sulla solvibilità della ricorrente/debitrice negli ultimi cinque anni;	
d) indicazione della eventuale esistenza di atti della ricorrente/debitrice impugnati dai	
creditori;	
e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla	
ricorrente/debitrice a corredo della proposta liquidatoria del patrimonio.	
Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n.° 3 del 2012, lo scrivente professionista	
nominato procederà, quindi:	
I) a relazionare circa la proposta formulata dalla ricorrente/debitrice al fine di asseverare i	
dati e le informazioni acquisite;	
2) ad analizzare la fattibilità della proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti con i	

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

Creditori e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria del patrimonio	
immobiliare concesso in garanzia del suddetto adempimento.	
* * *	
I. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità della ricorrente/debitrice di adempiere	
alle obbligazioni assunte.	
L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente/debitrice a corredo della proposta	
di un Accordo con liquidazione del patrimonio con i Creditori di risanamento e l'esame	
della documentazione acquisita dallo scrivente professionista nominato, nonché le ulteriori	
informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e	
circostanze dell'indebitamento della ricorrente/debitrice.	
In danno di parte ricorrente/debitrice pendono le seguenti posizioni suddivise per classi:	
✓ Prededuzione	
• euro 2.030,08= (forfait comprensivo di accessori di legge) da pagare all'Avv. Alessandro	
Sena per la funzione di Gestore della Crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi;	
• Tot. euro 2.030,08=	
✓ Privilegiato ipotecario (come da precisazione in atti)	
• euro 125.786,00= da pagare alla Banca B.C.C. Mediocrati - Credito Cooperativo	
Mediocrati Società Cooperativa per Azioni - per mutuo ipotecario;	
✓ Privilegiato generale (come da precisazione in atti)	
• euro 3.932,77= da pagare all'Agenzia dell'Entrate e Riscossione per tributi;	
✓ Chirografo (come da precisazione in atti)	
• euro 16.440,00= da pagare alla Banca CREDEM - Gruppo Bancario Credito Emiliano	
- per finanziamento;	
✓ Beni e/o crediti	
• Diritto di abitazione di immobile sito in Torano Castello, Via Acquafredda, snc, come	

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

da risultanze catastali allegate alla stima di valore del bene.

da risultanze catastali allegate alla stima di valore del bei	ne.
I debiti sopra enucleati venivano assunti in un pe	rriodo in cui i redditi della
ricorrente/debitrice facevano presumere l'integrale soddiss	facimento degli stessi e, quindi,
contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.	
L'incapacità della ricorrente/debitrice di adempiere alle obb	bligazioni assunte è riconducibile
al peggioramento delle condizioni di salute che ha compo	ortato l'impossibilità di svolgere
qualsiasi attività lavorativa, come si evince dalla documentaz	zione medica prodotta.
Negli ultimi cinque anni la ricorrente/debitrice si è resa s	solvibile saltuariamente sino alla
data della precisazione del credito come in atti allegata (<i>cfr.</i> banche dati finanziarie e/o
fiscali).	
2. Veridicità dei dati.	
Per quanto innanzi illustrato e sulla base della document	azione consegnata allo scrivente
professionista nominato e di quella ulteriormente acquisita	è possibile evidenziare che:
a) il nucleo familiare della ricorrente/debitrice è compos	sto da se medesima e, per come
dichiarato dalla stessa ricorrente/debitrice, la liquidità	necessaria al suo sostentamento,
per come emerge dallo stato di famiglia, è pari ad € 5	50,00= (€ 450,00= per vitto e
spese complementari; € 100,00= per utenze domestiche	s);
b) la ricorrente/debitrice è titolare di diritto di abitazione	e di un immobile sito in Torano
Castello, Via Acquafredda, snc;	
c) dall'esame della documentazione prodotta dalla rico:	rrente/debitrice e dai creditori
risulta che la stessa ricorrente/debitrice ha contratto del	biti per la somma complessiva di
€ 148.188,85=.	
3. Sintesi della Proposta di Accordo di ristrutt	turazione dei debiti.
La ricorrente/debitrice in ottemperanza alla legge n.º 3 del	2012 e successive modifiche, ha
deciso di sottoporre ai propri creditori una Proposta Liqui	idatoria del patrimonio, secondo

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

lo schema di riparto allegato, con novazione ex art. 11, comma 4, L. n.º 3/2012, al fine di	
ripianare i debiti contratti.	
Come si evince dalla documentazione depositata dalla ricorrente/debitrice, il debito	
complessivo risulta essere pari ad € 148.188,85=.	
La proposta presentata dalla ricorrente/debitrice prevede la soddisfazione dei creditori per	
un importo complessivo di € 148.188,85=, quindi, l'integrale pagamento di tutti i	
creditori.	
Inoltre, le somme proposte ai creditori sono state determinate garantendo a tutti i creditori	
il pagamento del 100% del dovuto e precisamente corrispondendo ai privilegiati le somme	
dovute al momento della vendita dell'immobile ed ai chirografi quanto dovuto nel termine	
di 120 rate nel rispetto della naturale scadenza del mutuo (cfr., Linee Guida del Tribunale	
di Cosenza).	
La rata massima sostenibile, invece, è stata misurata decurtando dal reddito netto le spese	
correnti necessarie per il sostentamento della ricorrente/debitrice.	
4. Fattibilità dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti.	
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 15, comma 6, della legge n.º	
3/2012, lo scrivente professionista nominato è chiamato anche ad attestare la fattibilità	
dell'Accordo predisposto dalla ricorrente/debitrice e tanto si propone di effettuare nel	
presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.	
La proposta prevede un Accordo di ristrutturazione dei debiti di euro 148.188,85= (come	
da schema di riparto allegato alla proposta basato sul principio di prevalenza dei crediti di	
natura non imprenditoriale), da restituire mediante:	
rata unica con la liquidazione del bene immobile di euro 131.748,85=;	
■ dalla rata n.° I alla rata n.° I20 di euro I37,00=;	
Nello specifico, tutte le classi creditorie verrebbero soddisfatte pro quota come da piano di	

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

riparto allegato riconoscendo ai professionisti della procedura il 100%, al privilegiato	
ipotecario il 100%, al privilegiato generale il 100% ed anche al chirografo il 100% del	
dovuto.	
Tutti i pagamenti avverrebbero mediante addebito su cedolino.	
A garanzia dell'adempimento si concede l'immobile del valore di € 160.000,00=, sito in	
Torano Castello, Via Acquafredda, snc (come da dichiarazione del nudo proprietario che si	
allega).	
Nello specifico, pertanto, al creditore privilegiato ipotecario verrebbe assicurato il	
pagamento della somma di € 125.786,00=, al creditore privilegiato generale verrebbe	
assicurato il pagamento della somma di € 3.932,77=, al creditore chirografario verrebbe	
assicurato il pagamento di euro 16.440,00=.	
I creditori privilegiati (ipotecario e generale) verrebbero soddisfatti presumibilmente entro	
2 anni, mentre l'unico chirografario, secondo contratto di finanziamento in regolare	
ammortamento, secondo lo schema di riparto allegato, con novazione ex art. 11, comma 4,	
L. n.° 3/2012.	
Pertanto, lo scrivente professionista nominato ritiene idonea la proposta avanzata dalla	
ricorrente/debitrice.	
5. Convenienza della proposta dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti.	
Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della legge n.° 3/2012, lo scrivente professionista	
nominato è chiamato a valutare anche la convenienza della proposta di Accordo della	
ricorrente/debitrice.	
Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo dell'ipotesi liquidatoria del	
patrimonio della ricorrente/debitrice, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero	
spingere verso la suddetta ipotesi, sempre nello spirito di tutelare la massa creditoria.	
Ebbene, la ricorrente/debitrice vanta un diritto di abitazione sul bene immobile, sito in	

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

Torano Castello, Via Acquafredda, snc, la cui piena proprietà è stata stimata dall'Ing. Paolo	
Stilla per un valore complessivo di € 160.000,00=.	
Considerando che la ricorrente/debitrice gode del solo diritto di abitazione e non della	
piena proprietà dell'immobile suddetto, appare opportuno affermare una situazione di	
oggettiva difficoltà per quanto attiene la vendita del diritto di abitazione dell'immobile e,	
quindi, l'immediato realizzo della somma; bensì, l'ipotesi della liquidazione del patrimonio	
della ricorrente/ debitrice, nel caso che ci occupa, risulta meno conveniente, perché	
difficilmente porterebbe alla potenziale aggiudicazione del solo diritto di abitazione sul	
bene	
Al contrario, con l'accordo proposto - che prevede non solo la vendita del diritto di	
abitazione, ma il consenso alla vendita anche della nuda proprietà del bene da parte del	
nudo proprietario (come da dichiarazione allegata) secondo lo schema di riparto	
allegato, con novazione <i>ex</i> art. 11, comma 4, L. n.° 3/2012 - tutti i creditori potranno	
vedere concretamente soddisfatte e per intero le proprie pretese a partire dal momento	
successivo all'omologazione dell'Accordo stesso.	
Lo scrivente professionista incaricato precisa, infine, che alla data di redazione della	
presente relazione non è a conoscenza dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati	
dai creditori.	
6. Compenso del professionista incaricato.	
Il compenso dello scrivente professionista delegato è stato calcolato a norma di legge e, in	
particolare, secondo il D. M. del 25/01/2012, n.º 30, (Decreto Ministero della Giustizia	
25 gennaio 2012, n.° 30, in G. U. n.° 72 del 26 marzo 2012; in vigore dal 27 marzo	
2012) relativo ai compensi del Curatore fallimentare, quindi,	
• compenso su attivo di € 160.000,00= per scaglioni (art. I, comma I)	
importo minimo € 11.315,19= e importo massimo € 13.158,60=;	

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

Mediatore Specializzato e Europrogettista	
• compenso su passivo di € 148.188,85= per scaglioni (art. 1, comma 2)	
importo minimo € 194,38= e importo massimo € 1.071,09=;	
• rimborso spese 5% e trasferte atteso il trasferimento fuori dalla residenza (art. 4,	
comma 2)	
importo minimo € 575,48= e importo massimo € 711,48=.	
Pertanto il compenso complessivo risulta pari a:	
importo minimo € 12.085,05= e importo massimo € 14.941,17=,	
oltre gli accessori di legge.	
Nello spirito della legge volta a favorire il consumatore, il professionista incaricato riduce	
ulteriormente il suo compenso e lo determina forfettariamente in € 2.030,08= (accessori di	
legge inclusi), per come stimato nella proposta.	
7. Giudizio finale.	
Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, lo scrivente professionista	
nominato	
esaminati	
a) i documenti messi a disposizione dalla ricorrente/debitrice e quelli ulteriori acquisiti	
dallo scrivente professionista incaricato come allegati alla presente relazione;	
b) la situazione reddituale e patrimoniale dalla ricorrente/debitrice;	
c) lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi, e relativi gradi di privilegio;	
d) la proposta di Accordo predisposta dalla ricorrente/debitrice;	
attesta	
la veridicità dei dati esposti e allo stato odierno la fattibilità e convenienza della proposta di	
Accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente/debitrice.	
La presente relazione è composta da n.º II pagine e di n.º I0 allegati.	
Con osservanza.	

Avvocato

Alessandro Sena Mediatore Specializzato e Europrogettista

Corigliano, lì 12/06/2018	
il Professionista G. d. C.	
Avv.to Alessandro Sena	